

Legge regionale 10 maggio 2016 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 13/05/2016

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro).

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7/2005)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Punti di Ascolto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, l'attività di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto.

2. I Punti di Ascolto possono essere attivati e gestiti mediante convenzioni tra enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio regionale:

a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalità statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;

b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.

3. I Punti di Ascolto garantiscono spazi, collocazione, risorse e servizi idonei ad assicurare adeguata copertura territoriale e sono composti di un'equipe multidisciplinare costituita da:

a) un avvocato giuslavorista;

b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro;

c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.

4. Con regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto.>>.